



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Condomini morosi: non viola la privacy rivelare i nomi di chi non paga

Autore: Redazione | 24/01/2013



Nei condomini, le informazioni sul riparto delle spese e sull'eventuale ritardo nei pagamenti degli oneri pregressi possono essere oggetto di trattamento, da parte di ogni condomino, anche senza il consenso dell'interessato.

Ciascun condomino ha diritto di conoscere il nome di quanti **non sono in regola coi pagamenti**: l'amministratore non può sottrarsi a tale richiesta, appellandosi al rispetto della riservatezza.

Lo ha chiarito, di recente, la Cassazione **[1]**, tornata a parlare di rapporti tra il codice della privacy **[2]** e i condomini.

Per garantire il buon andamento e la trasparenza nell'amministrazione, è lecita la comunicazione delle informazioni concernenti le **posizioni di dare/avere** dei singoli condomini a tutti gli altri.

Tali informazioni possono essere fornite dall'amministratore

- a) in sede di **rendiconto** annuale;
- b) in sede di **assemblea**;
- c) nell'ambito delle **informazioni periodiche** trasmesse dall'amministratore nell'assolvimento dei propri obblighi;
- d) su richiesta di **ciascun condomino**.

È quest'ultimo il punto cruciale: ciascun partecipante al condominio ha un potere di **vigilanza** e di **controllo** sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni che gli consente di richiedere all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali morosità degli altri condomini.

Note

[1] Cass. sent. n. 1593 del 23.01.2013. **[2]** In particolare, l'art. 24 d.lgs. n. 196

del 2003.